



ANOLF NAZIONALE

VIA GIOVANNI MARIA LANCISI 25 - 00161 - ROMA (RM)

Codice fiscale: 91018300599

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - 22 maggio 2024

Oggi 22 maggio 2024 alle ore 10.00, presso la sede sociale in Via Giovanni Maria Lancisi 25 a ROMA (RM) e con collegamento da remoto, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. nuovo statuto nazionale ANOLF;
2. programmazione attività ANOLF, iniziative di dialogo interculturale, bandi, progettazione e percorsi di formazione;
3. varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Signora Rocha Maria Ilana, a norma dello Statuto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, la quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario la Signora Cati Didi Boboc, che accetta.

Il presidente Rocha, una volta constatata la regolarità delle presenze, espone l'ordine del giorno ed effettua una relazione introduttiva, illustrando inoltre, il percorso del nuovo statuto di ANOLF Nazionale che si rende conforme alle recenti normative del terzo settore e quindi all'iscrizione al RUNTS.

Interviene in seguito, Ilaria Arianna Fontanin, referente terzo settore e progettazione di Anolf Nazionale, che in merito introduce una panoramica sulle nuove normative inerenti il terzo settore e Vincenzo Coppola, referente tesseramento e amministrativo, che illustra il percorso di redazione del nuovo statuto utile alla futura iscrizione al RUNTS. Prende la parola anche Maruan Oussaifi, Vice presidente ANOLF Nazionale, che fornisce una panoramica delle strutture Anolf territoriali/regionali iscritte al RUNTS e sul quale sarà la programmazione delle attività ANOLF.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito ed esaminato il nuovo testo dello statuto, approvato all'unanimità, dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del medesimo presso le autorità competenti.

Infine il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.



Il Consiglio Direttivo viene sciolto alle ore 12,00.

Il Presidente
Rocha Maria Ilana

Il Segretario verbalizzante
Cati Didi Boboc

ANOLF NAZIONALE
Sede Legale e Presidenza
Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma
Cod. Fisc. 91018300599



REGISTRATO A FROSINONE IL
AL N. 439 SERIE 3
IMPORTO € 200,00

REGISTRATO A FROSINONE IL 30 MAG 2024

AL N. 439 SERIE 3

IMPORTO € 200,00

+ € 182,00 IMPOSTA
DI BOLLO

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Stefano Lancia

STATUTO

A.N.O.L.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ETS

Costituzione, sede, valori e finalità.

Articolo 1

L'ANOLF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ETS (di seguito ANOLF - ETS), costituita nel 1989, è un Ente di Terzo Settore che opera nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione Italiana, del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile adottando, in virtù dell'iscrizione al RUNTS, l'acronimo ETS in tutte le comunicazioni.

L'ANOLF ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede ad altro indirizzo nel Comune di Roma non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Nazionale può istituire e trasferire sedi secondarie in Italia e sedi e rappresentanze all'estero.

Articolo 2

L'ANOLF è una libera associazione democratica, indipendente, multi-etnica, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

L'ANOLF, fondata sulla più ampia e diffusa partecipazione associativa, si articola sul territorio attraverso le proprie socie affiliate, ANOLF regionali e ANOLF provinciali o territoriali. Le ANOLF provinciali o territoriali sono la sede primaria della vita associativa.

Articolo 3

L'ANOLF è stata promossa nel 1989 dalla CISL e, in completa autonomia, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo come oggetto del proprio operato il sostegno e la promozione dell'integrazione sociale ed economica delle persone, in particolar modo immigrate, con l'obiettivo di vedere affermata nella realtà la solidarietà fra soggetti di ogni appartenenza sociale e l'abbattimento di ogni iniqua discriminazione tra popoli, etnie e fedi religiose.

È specifico intendimento dell'ANOLF concorrere con ogni mezzo al pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

In tale quadro l'ANOLF vuole concorrere alla soluzione dei problemi relativi ai rapporti tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati ed alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente.

Tutte le attività dell'ANOLF sono, quindi, orientate alla crescita di una coscienza dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova e più giusta, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

Marie Rue Poeh

I soci dell'ANOLF credono fermamente che ogni diversità sia ricchezza e che la pace è armoniosa convivenza nelle differenze, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'ANOLF promuove qualsiasi iniziativa che favorisca e stimoli l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella società italiana nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine l'Associazione si compone volutamente di persone immigrate e di italiani.

Articolo 4

Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, l'ANOLF esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lettera r), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]. In particolare, favorisce l'associazionismo attivo degli immigrati stranieri in Italia a fini sociali e culturali; promuove iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa; realizza iniziative per l'assistenza ed il reinserimento sociale degli immigrati detenuti; intraprende tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie; promuove la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lettera v), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]. In tal senso, promuove campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e di intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lettera w), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]. In particolare promuove, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli immigrati e degli stranieri in genere, a partire dai rifugiati e dai richiedenti asilo;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lettera i), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]. In particolare sviluppa azioni informative attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, video e di ogni altro mezzo utile allo scopo; promuove la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività; sviluppa campagne di informazione sulle attività



Maria Ka Roche



del Parlamento italiano ed europeo, soprattutto sul tema dell'immigrazione ed i rapporti tra i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi industrializzati;

Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [lettera p), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]. A tal proposito promuove strutture, anche sotto forma di cooperative di immigrati o di immigrati e di italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;

- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [lettera n), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore];
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d), comma 1, articolo 5 del Codice del Terzo Settore]. Pertanto organizza, per gli immigrati, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo.

ANOLF può anche svolgere le seguenti attività:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, anche in risposta a bandi e avvisi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
- b. Collaborazione, anche in forma di convenzione e accordi di partenariato, con Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- c. Promozione di partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati;
- d. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- e. Adesione e/o promozione della costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità che rientrino nell'ambito degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f. Collaborazione con altri organismi che prevedano nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;

ANOLF può svolgere, su decisione della Presidenza Nazionale, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla



Flavia Maria Roche

ANOLF NAZIONALE
Sede Legale e Presidenza
Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma
Cod. Fisc. 91018300599

legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

ANOLF può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo

ANOLF può assumere dipendenti e stipulare contratti di lavoro e di prestazione d'opera secondo le norme vigenti in materia impegnandosi al rispetto delle disposizioni in materia di obblighi assicurativi contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. Può inoltre utilizzare consulenti, professionisti e collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge.

Articolo 5

La denominazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ETS, il suo acronimo ANOLF ed i segni distintivi sono tutelati ai sensi della Legge italiana ed Europea anche in virtù della registrazione del proprio marchio presso l'EUIPO con numero iscrizione MUE 378273.

La tutela dei segni distintivi e la gestione, anche economica, degli stessi sono di competenza della Presidenza Nazionale. Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi per finalità differenti da quelli istituzionali, anche da parte di soggetti affiliati, dovrà essere espressamente autorizzato dalla Presidenza Nazionale.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo costituisce violazione delle norme civili ed è a tal fine perseguibile.

Soci

Articolo 6

I soci dell'ANOLF sono di due categorie: Soci ordinari "persone fisiche" e Soci affiliati "collettivi". Ad ANOLF ETS aderiscono i Soci affiliati "collettivi". Alle associazioni ANOLF provinciali o territoriali, quali Soci affiliati "collettivi" di ANOLF ETS, aderiscono i Soci ordinari "persone fisiche".

Possono aderire all'ANOLF come Soci ordinari "persone fisiche" tutti coloro che, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali facciano domanda di ammissione all'ANOLF provinciale o territoriale, con l'assunzione dell'impegno di attenersi alle regole dello statuto e di rispettare le deliberazioni degli organi sociali.

Il vincolo associativo delle "persone fisiche" avviene tramite le ANOLF provinciali o territoriali, Soci Affiliati dell'ANOLF.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide, entro 60 giorni dalla data di ricezione, il Consiglio Direttivo dell'ANOLF provinciale o territoriale presso la quale viene presentata la domanda, ovvero suoi componenti da esso delegati. Il diniego motivato deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso e il socio è iscritto nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via

Roma 11/10/2014

definitiva, l'Assemblea dei Soci dell'ANOLF provinciale o territoriale presso la quale viene presentata la domanda alla sua prima convocazione.

Possono affiliarsi all'ANOLF, quali soci affiliati, tutte le associazioni senza scopo di lucro, dotate, o meno, di personalità giuridica, iscritte, o meno, al Registro Nazionale degli Enti di Terzo Settore, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'ANOLF.

In particolare, possono essere Soci Affiliati dell'ANOLF le Associazioni di Promozione Sociale, costituite a norma del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), segnatamente dal titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", iscritte e/o iscrिवibili nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore e le Organizzazioni di Volontariato, costituite a norma del DLGS n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), segnatamente dal titolo V, Capo I "delle organizzazioni di volontariato", iscritte e/o iscrिवibili nella sezione "organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, e le associazioni iscritte e/o iscrिवibili nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, nei termini e alle condizioni fissate dalla Legge.

L'ammissione del Socio Affiliato è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, e decorre dalla data di delibera.

I Soci Affiliati si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale e dei provvedimenti adottati dagli Organismi dell'ANOLF, adottano la tessera sociale ANOLF ed uno statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale ma conservano piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. Gli stessi svolgono tutte le attività sociali a proprio nome e nel loro interesse, in maniera del tutto autonoma ed indipendente e pertanto, sono gli unici responsabili del loro operato ed in ogni caso, degli obblighi assunti, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi.

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale e con le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto, può stipulare accordi con federazioni, enti interassociativi, reti, associazioni di associazioni o comunque denominate, in particolare composte da immigrati, finalizzati all'adesione di questi e delle loro associazioni, quali Soci Affiliati, ad ANOLF.

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso ed i casi di decadenza, esclusione e decadenza per morosità di cui al successivo articolo 8.

I soci ordinari hanno diritto a ricevere la tessera nazionale dell'ANOLF che ne attesti l'adesione.

I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANOLF. La quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile: non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

Articolo 7

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale, deliberata autonomamente dai Consigli Direttivi provinciali o territoriali. Le relative delibere devono essere trasmesse alla Presidenza Nazionale.

Roma *Renzo*

I soci dell'ANOLF hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste anche dal Regolamento: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'ANOLF e di essere informati sulle attività dell'ANOLF e controllarne l'andamento; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; d) di richiedere al proprio livello associativo di prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali obbligatori, tramite richiesta scritta al Presidente che è tenuto a dare seguito entro 30 giorni; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.

I Soci Affiliati partecipano alle attività associative dell'ANOLF attraverso il proprio legale rappresentante o persona delegata.

Hanno diritto all'elettorato, attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.

Possono essere delegati alle Assemblee delle ANOLF provinciali o territoriali, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANOLF solo soci "persone fisiche", in regola con il versamento delle quote associative.

Articolo 8

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio ordinario può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF provinciale o territoriale presso la quale è iscritto previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, all'interessato.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al competente Collegio Regionale dei Garanti entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione.

Nei casi di inerzia dei Consigli Direttivi territorialmente competenti sono tenuti ad intervenire, con le stesse procedure, i Consigli Direttivi regionali o la Presidenza Nazionale.

Il Socio Affiliato può essere escluso con delibera del Consiglio Nazionale, su motivata proposta del Collegio Nazionale dei Garanti attivato dalla Presidenza Nazionale, su istanza o previo parere della competente ANOLF Regionale, qualora venga constatato:

Roberto De Luca

- 
- a) un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità ed i principi dell'ANOLF, l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali;
 - c) il verificarsi di gravi motivi, tra cui situazioni di palese conflitto interno, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - d) intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'ANOLF o con le norme di legge vigenti in materia.

Avverso i provvedimenti di esclusione può essere promosso ricorso all'Assemblea Nazionale entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione.

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti livelli dell'ANOLF e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa sia del Socio Ordinario sia del rappresentante legale o delegato del Socio Affiliato.

Patrimonio sociale

Articolo 9

Il patrimonio dell'ANOLF - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'ANOLF nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto ad ANOLF, come ad ogni suo livello, di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.



I singoli soci o gruppi di soci affiliati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Articolo 10

ANOLF trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:



- a) Contributi dei soci;
- b) Contributi dai privati;
- c) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) Contributi da organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all'ANOLF nei termini di legge;
- g) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h) Ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

Esercizio sociale - bilancio

Articolo 11

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Nazionale deve presentare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione, entro il 15 giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

All'Assemblea Nazionale viene presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea Nazionale.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'ANOLF almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea Nazionale e potrà essere consultato da ogni socio.

L'ANOLF ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.



Organi sociali

Articolo 12

Costituiscono gli organi sociali dell'ANOLF:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- La Presidenza Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- L'Organo di Controllo;
- Il Collegio Nazionale dei Garanti.

La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Possono essere eletti alle cariche sociali, tramite i propri delegati, tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

Non può essere nominato componente degli organi dell'ANOLF, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione, se del caso, di quella di componente dell'Organo di Controllo. I componenti degli Organi Sociali dell'ANOLF hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea Nazionale

Articolo 13

L'Assemblea Nazionale è il principale organo deliberante dell'ANOLF.

Sono di competenza dell'Assemblea Nazionale convocata in seduta ordinaria:

- a) Approvare il regolamento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- b) Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell'ANOLF;

Roberto Ben Gale

- c) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Nazionale;
- d) Determinare il numero dei componenti del Consiglio Nazionale;
- e) Eleggere, al proprio interno, e revocare i componenti del Consiglio Nazionale;
- f) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;
- g) Eleggere e revocare i componenti del Collegio Nazionale dei Garanti;
- h) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Approvare il bilancio consuntivo entro il 15 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
- j) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Nazionale, alla loro sostituzione. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Nazionale;
- k) Deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Nazionale.

È di competenza dell'Assemblea Nazionale convocata in seduta straordinaria:

Deliberare, su proposta del Consiglio Nazionale, sulle modifiche dello Statuto;

- Deliberare, su proposta del Consiglio Nazionale, sullo scioglimento dell'Associazione così come sulla sua trasformazione, fusione o scissione.

Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ANOLF, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 14

L'Assemblea Nazionale è composta dai delegati eletti dalle ANOLF Regionali o, in mancanza, dalle ANOLF provinciali o territoriali. Il calcolo dei delegati avviene per il livello nazionale su base regionale o, in mancanza, su base provinciale o territoriale, in rapporto al numero degli iscritti di ogni singola Associazione affiliata ad ANOLF sulla base di un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali. Le modalità di elezione dei delegati sono fissate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Assemblea Nazionale durano in carica quattro anni. Spetta alle Assemblee delle ANOLF Regionali o, in mancanza, dalle Assemblee delle ANOLF provinciali o territoriali provvedere alla sostituzione dei propri delegati che, nel corso del mandato, vengano, per qualsiasi ragione, a mancare.

I delegati, come tutti i soci, devono essere in regola con il versamento delle quote sociali.



In caso di impedimento ciascun delegato può essere rappresentato da un altro delegato mediante delega scritta. Ciascun delegato può essere destinatario di una sola delega.

Articolo 15

L'Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).

L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei componenti l'Assemblea Nazionale; in tal caso il Presidente Nazionale deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma.

L'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un quarto dei presenti. Per le elezioni dei componenti delle cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o da un componente proposto dallo stesso Presidente Nazionale.

Consiglio Nazionale

Articolo 16

Il Consiglio Nazionale è l'organo d'amministrazione dell'ANOLF. Esso si riunisce almeno due volte all'anno.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

Con scrutinio segreto, l'elezione, al proprio interno, e la revoca della Presidenza Nazionale;

- La nomina, al proprio interno, su proposta della Presidenza Nazionale, della responsabile del Coordinamento donne immigrate dell'ANOLF e del/della responsabile Coordinamento giovani dell'ANOLF;
- La convocazione, in via ordinaria o straordinaria, dell'Assemblea Nazionale, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;

Roma Ken Roche

- L'approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo con il bilancio di missione da presentare all'Assemblea Nazionale;
- L'approvazione del regolamento di attuazione dello statuto, del regolamento per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale, nonché del regolamento per lo svolgimento delle Assemblee delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali;
- la definizione delle proposte di modifica allo statuto da presentare all'Assemblea Nazionale;
- la delibera sulle proposte di commissariamento ai sensi dell'articolo 31 del presente Statuto;
- la definizione della politica di tesseramento;
- la convocazione della Conferenza nazionale dell'Associazione su tematiche specifiche, anche di tipo organizzativo;
- l'istituzione, su proposta della Presidenza, di Comitati tecnici, stabilendone composizione, anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- la ratifica, nella prima riunione successiva, dei provvedimenti di propria competenza adottati dalla Presidenza Nazionale o dal Presidente Nazionale per motivi di necessità e di urgenza;

La deliberazione su quant'altro demandato dal presente Statuto o dal Regolamento di attuazione dello Statuto e o sottoposto al suo esame dalla Presidenza Nazionale.

Articolo 17

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dai componenti eletti dall'Assemblea Nazionale al proprio interno, nel numero da essa stabilito, che deve essere compreso tra 30 e 40.

I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni.

L'intero Consiglio Nazionale decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.

Articolo 18

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, PEC). L'avviso di convocazione può prevedere la partecipazione al Consiglio Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 30% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità.

Rome 16/10/2016

Articolo 19

All'inizio di ogni seduta, su proposta della Presidenza Nazionale, si eleggono presidente e segretario, il quale ultimo può essere anche estraneo al Consiglio Nazionale.

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio Nazionale, salvo diversa previsione statutaria, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere o quando si tratti di persone o di questioni per le quali vi possa essere interesse diretto di qualche componente del Consiglio stesso, che è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione.

A parità di voti la deliberazione proposta si intende respinta.

Presidenza Nazionale

Articolo 20

La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo dell'ANOLF. Rappresenta l'Associazione all'esterno e ne assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni assunte dagli organi deliberanti, curandone anche il coordinamento politico ed organizzativo.

La Presidenza, tra l'altro:

- coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'ANOLF e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea Nazionale;
- predispone i programmi di attività e le altre iniziative dell'ANOLF e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- predispone il progetto dei bilanci preventivo e consuntivo e del bilancio sociale;
- assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni;
- convoca le riunioni dei Comitati tecnici, di cui all'art. 16;
- compone i conflitti tra le ANOLF regionali e provinciali o territoriali;
- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- istruisce le delibere per lo scioglimento degli organi delle ANOLF regionali e provinciali o territoriali e la nomina di Commissari;
- designa i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;

Nota bene Nota

- esercita gli altri poteri attribuiti dal presente Statuto.

La Presidenza Nazionale è competente, altresì, ad intervenire nel dichiarare la decadenza dei soci, nei casi previsti dall'art. 8, qualora non si siano attivati al riguardo i Consigli Direttivi territorialmente competenti

Articolo 21

La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da due Vice-Presidenti Nazionali, eletti, in successive e separate votazioni, dal Consiglio Nazionale.

Presidente Nazionale

Articolo 22

Il Presidente Nazionale dirige la politica nazionale dell'ANOLF in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'ANOLF con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Nazionale.

Presiede alla direzione dell'ANOLF e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell'ANOLF e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro dei Soci; il libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.

In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza della Presidenza Nazionale o del Consiglio Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente Nazionale può delegare ai Vice Presidenti talune determinate facoltà piuttosto che nominare procuratori per singoli atti

In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa, escluse le dimissioni, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Organo di Controllo

Articolo 23

L'Organo di Controllo dell'ANOLF è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea Nazionale anche tra i non soci. Almeno uno dei componenti, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente dell'Organo di Controllo, l'Assemblea Nazionale, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

Robic Ken Kelen

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell'ANOLF, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea Nazionale con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito interamente da revisori legali.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell'ANOLF notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ANOLF e dei suoi soci affiliati.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni.

Collegio Nazionale dei Garanti

Articolo 24

Il Collegio Nazionale dei Garanti dell'ANOLF è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio Nazionale dei Garanti ha il compito di decidere previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento dei fatti sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto e del regolamento e sulle vertenze relative alla elezione degli organi associativi, oltreché di dirimere le controversie ed i conflitti tra i soci e gli organi ai vari livelli.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

Il Collegio Nazionale dei Garanti è, altresì, competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, che si intendono, comunque, ratificate se nei 15 giorni non interviene la pronuncia.

Per i conflitti interni alle ANOLF regionali e provinciali o territoriali sono competenti in prima istanza i Collegi dei Garanti delle ANOLF regionali, contro le cui pronunce è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio Nazionale dei Garanti.

Roma 14/10/2019

Il Collegio Nazionale dei Garanti è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari riguardanti i componenti della Presidenza Nazionale e delle Presidenze regionali.

Il Collegio Nazionale dei Garanti ha competenza a pronunciarsi sul contrasto con lo statuto nazionale di norme contenute negli statuti delle ANOLF regionali e delle ANOLF provinciali o territoriali.

Il Collegio Nazionale dei Garanti ha, altresì, competenza ad esaminare i ricorsi contro la decadenza dei soci, di cui all'art. 8.

Il Collegio Nazionale dei Garanti decide anche sui conflitti di competenza tra i Collegi dei Garanti dei Soci affiliati ANOLF e nei casi in cui non è operante il Collegio dei Garanti regionale di competenza.

Articolo 25

Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, anche tra i non soci. Il loro mandato dura quattro anni.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti, né avere rapporti di collaborazione o dipendenza con soci affiliati dell'ANOLF e, per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di specchiata integrità morale.

Articolo 26

Il Collegio Nazionale dei Garanti emette, con le procedure previste dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e di raccogliere prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati; sono comunicati alle parti a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo sia per l'ANOLF che per i soci affiliati e ordinari cui essi si riferiscono.

Il Collegio - qualora nell'esame di un ricorso avverso provvedimenti formali ravvede sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e al contempo il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si determinino danni irreparabili - può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Articolo 27

Il Collegio Nazionale dei Garanti è competente ad irrogare o a proporre sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;

Rosa Lisa Rella

- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'esclusione di cui al precedente articolo 8.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente provati, il Collegio può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di nuova elezione.

I soci espulsi potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

ANOLF regionali e provinciali o territoriali

Articolo 28

L'ANOLF si articola sul piano territoriale attraverso i propri soci affiliati, ANOLF regionali ed ANOLF provinciali o territoriali; queste ultime a loro volta socie delle ANOLF regionali. Dette strutture esplicano, per quanto di competenza, le stesse funzioni dell'ANOLF e costituiscono istanza elettorale anche per i livelli superiori.

Per il territorio di propria pertinenza ogni struttura è titolare delle decisioni per il conseguimento dei fini statuari, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi nazionali dell'ANOLF.

Articolo 29

In ogni regione o provincia a statuto autonomo può essere costituita l'ANOLF regionale.

Sono organi di questa:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- la Presidenza Regionale;
- il Presidente Regionale;
- l'Organo di Controllo;

- il Collegio Regionale dei Garanti.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono stabilite dai rispettivi statuti in armonia con lo statuto nazionale dell'ANOLF.



Articolo 30

Le ANOLF provinciali o territoriali hanno i medesimi organi e le stesse competenze previsti dal precedente articolo, salvo il Collegio dei Garanti, che è presente solo a livello regionale.

Articolo 31

Le ANOLF regionali e le ANOLF provinciali o territoriali possono essere temporaneamente commissariate per:

- a) gravi violazioni dello Statuto e/o del Regolamento Nazionale;
- b) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto;
- c) gravi casi di deficit di bilancio o di irregolarità amministrativa o contabile.

La procedura e le norme di commissariamento per tutti i livelli sono disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

La procedura è attivata dalla Presidenza Nazionale, previa diffida scritta per la rimozione delle relative cause, ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione delle ANOLF regionali e delle ANOLF provinciali o territoriali.

Il commissariamento è adottato con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale.

Contro la delibera di commissariamento è possibile presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che decide entro trenta giorni. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per la rimozione delle cause che hanno dato luogo al commissariamento e per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; il commissario risponde al Consiglio Nazionale.

Il commissario rappresenta a tutti gli effetti l'ANOLF commissariata e ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera. La stessa stabilisce la durata del commissariamento, che comunque non potrà avere una durata superiore ad un anno.

Qualora un'ANOLF Regionale o un'ANOLF provinciale o territoriale, Socia affiliata ANOLF, risulti nella provvisoria impossibilità di eleggere gli Organi Sociali, può chiedere al Consiglio nazionale ANOLF la nomina di un commissario fino alla cessazione delle cause che hanno dato luogo a detta impossibilità.

ANOLF NAZIONALE

Sede Legale e Presidenza
Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma
Cod. Fisc. 91018300599

Norme generali

Articolo 32

Le proposte di modifica allo Statuto ANOLF sono presentate all'Assemblea Nazionale, in seduta straordinaria, dal Consiglio Nazionale o da almeno il 25% dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Nazionale e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

Articolo 33

Il regolamento di attuazione dello statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio nazionale esclusivamente con la seguente procedura.

Il Consiglio Direttivo deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Articolo 34

Per deliberare lo scioglimento - così come la trasformazione, la fusione e la scissione - dell'ANOLF e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, in seduta straordinaria. Con la stessa delibera, l'Assemblea Nazionale provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all'ANOLF di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

Disposizioni finali

Articolo 35

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ANOLF NAZIONALE
Sede Legale e Presidenza
Via Giovanni Maria Lancisi, 25
00161 Roma
Cod. Fisc. 91018300599